

# Gazzetta ufficiale

# dell'Unione europea

# C 407



Edizione  
in lingua italiana

61° anno

## Comunicazioni e informazioni

12 novembre 2018

### Sommario

#### II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2018/C 407/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8829 — Total Produce/Dole Food Company) (1) .....	1
2018/C 407/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9048 — Delta Electronics/Delta Electronics Thailand) (1) .....	1
2018/C 407/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9075 — Continental/CITC/JHTD/JV) (1) .....	2

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2018/C 407/04	Tassi di cambio dell'euro .....	3
2018/C 407/05	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 4 del protocollo 1 dell'accordo di partenariato economico interinale tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa orientale e australe relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa — Cumulo tra la Repubblica di Maurizio e la Repubblica del Botswana, la Repubblica del Camerun, la Repubblica di Guinea, la Repubblica del Kenya, il Regno di Lesotho, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica di Namibia, la Repubblica delle Seychelles, la Repubblica del Sud Africa, il Regno di Eswatini, la Repubblica dello Zimbabwe e i paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi .....	4

IT

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

2018/C 407/06	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 17, del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico fra l'Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all'APE relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa — Notifica dell'elenco di materiali originari del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell'UE in esenzione da dazi e contingenti, cui non si applica il cumulo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell'APE UE-SADC .....	5
2018/C 407/07	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 14, del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico fra l'Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all'APE relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa — Cumulo fra l'Unione europea e gli Stati ACP aderenti all'APE e i paesi e territori d'oltremare dell'UE a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 7, del protocollo n. 1 dell'APE UE-SADC .....	8

---

#### **Rettifiche**

2018/C 407/08	Rettifica allo stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l'esercizio 2018 (GU C 108 del 22.3.2018) .....	9
---------------	---	---

II  
(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI  
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**

**(Caso M.8829 — Total Produce/Dole Food Company)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**(2018/C 407/01)**

Il 30 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8829. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**

**(Caso M.9048 — Delta Electronics/Delta Electronics Thailand)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**(2018/C 407/02)**

Il 24 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9048. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.9075 — Continental/CITC/JHTD/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2018/C 407/03)**

Il 29 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9075. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

**INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA**

**COMMISSIONE EUROPEA**

**Tassi di cambio dell'euro<sup>(1)</sup>**

**9 novembre 2018**

(2018/C 407/04)

**1 euro =**

	Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio	
USD	dollari USA	1,1346	CAD	dollari canadesi	1,4969
JPY	yen giapponesi	129,26	HKD	dollari di Hong Kong	8,8843
DKK	corone danesi	7,4594	NZD	dollari neozelandesi	1,6815
GBP	sterline inglesi	0,87053	SGD	dollari di Singapore	1,5627
SEK	corone svedesi	10,2648	KRW	won sudcoreani	1 278,77
CHF	franchi svizzeri	1,1414	ZAR	rand sudafricani	16,1884
ISK	corone islandesi	138,50	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8852
NOK	corone norvegesi	9,5418	HRK	kuna croata	7,4300
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 661,60
CZK	corone cecche	25,936	MYR	ringgit malese	4,7399
HUF	fiorini ungheresi	321,31	PHP	peso filippino	60,256
PLN	zloty polacchi	4,2880	RUB	rublo russo	76,4283
RON	leu rumeni	4,6570	THB	baht thailandese	37,453
TRY	lire turche	6,2261	BRL	real brasiliiano	4,2540
AUD	dollari australiani	1,5663	MXN	peso messicano	23,0001
			INR	rupia indiana	82,2640

<sup>(1)</sup> *Fonte:* tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 4 del protocollo 1 dell'accordo di partenariato economico interinale tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa orientale e australe relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

**Cumulo tra la Repubblica di Maurizio e la Repubblica del Botswana, la Repubblica del Camerun, la Repubblica di Guinea, la Repubblica del Kenya, il Regno di Lesotho, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica di Namibia, la Repubblica delle Seychelles, la Repubblica del Sud Africa, il Regno di Eswatini, la Repubblica dello Zimbabwe e i paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi**

(2018/C 407/05)

L'articolo 4 del protocollo 1 dell'accordo di partenariato economico interinale tra l'Unione europea («Unione») e gli Stati dell'Africa orientale e australe («ESA») (¹) («APEI») prevede il cumulo negli Stati dell'ESA.

Tale cumulo permette agli esportatori in uno Stato dell'ESA di incorporare nei prodotti che esportano verso l'Unione europea materiali originari di altri Stati dell'ESA, di altri Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP») o di paesi e territori d'oltremare («PTOM»), o le lavorazioni o trasformazioni effettuate in tali paesi o territori, come se fossero originari o effettuate in tale Stato dell'ESA.

Ai fini del cumulo, uno Stato dell'ESA deve soddisfare i seguenti requisiti:

- concludere un accordo di cooperazione amministrativa con i paesi e i territori interessati che garantisca la corretta attuazione dell'articolo 4, e
- comunicare all'Unione, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate su tali accordi di cooperazione amministrativa.

Inoltre, i materiali e i prodotti devono avere acquisito il carattere originario nei paesi partecipanti al cumulo con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste nel protocollo 1 dell'APEI UE-ESA.

La Commissione europea informa che la Repubblica di Maurizio ha assolto gli obblighi amministrativi di cui sopra e può applicare il cumulo di cui all'articolo 4 del protocollo 1 dell'APEI UE-ESA, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione con i seguenti paesi o territori: la Repubblica del Botswana, la Repubblica del Camerun, la Repubblica di Guinea, la Repubblica del Kenya, il Regno di Lesotho, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica di Namibia, la Repubblica delle Seychelles, la Repubblica del Sud Africa, il Regno di Eswatini, la Repubblica dello Zimbabwe, Aruba, Curaçao, Sint Martin e la parte caraibica del Regno dei Paesi Bassi (Bonaire, Sint Eustasius e Saba).

La presente comunicazione è pubblicata in conformità con l'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), del protocollo 1 dell'APEI UE-ESA.

---

(¹) GU L 111 del 24.4.2012, pag. 1.

**Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 17, del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico fra l'Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all'APE relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

**Notifica dell'elenco di materiali originari del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell'UE in esenzione da dazi e contingenti, cui non si applica il cumulo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell'APE UE-SADC**

(2018/C 407/06)

La Commissione europea pubblica l'elenco di materiali originari del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell'UE in esenzione da dazi e contingenti, cui non si applica il cumulo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell'APE UE-SADC.

L'UE ha notificato l'elenco al segretariato dell'Unione doganale dell'Africa australe e al ministero dell'industria e del commercio del Mozambico.

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 4, paragrafo 17, del protocollo n. 1 dell'APE UE-SADC.

*Nota informativa:* sono altresì applicabili a tutti i codici dei livelli inferiori della struttura del codice le misure che incidono sui livelli superiori della struttura della nomenclatura del codice (ossia a livello di 2 (¹), 4 (²), 6 (³) o 8 (⁴) cifre). Ad esempio:

Le importazioni nell'UE di prodotti originari del Sud Africa nell'ambito della sottovoce 0325 54 del sistema armonizzato (SA) (primo materiale in elenco) sono soggette a dazi e pertanto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 15, lettera c), del protocollo n. 1, esse non possono essere utilizzate ai fini del cumulo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1. Quanto illustrato incide su tutti i codici della nomenclatura combinata e TARIC di tale sottovoce SA, ossia: 0302 54 11; 0302 54 15; 0302 54 19 10; 0302 54 19 20; 0302 54 19 90 e 0302 54 90.

0302 54 00 00	1604 14 36 00	1905 32 11 00	2007 99 50 67	2204 22 93 10
0302 89 50 00	1604 14 38 00	1905 32 19 00	2008 50 92 00	2204 22 93 20
0303 66 12 00	1604 14 41 00	1905 32 91 00	2008 50 98 11	2204 22 93 30
0303 66 13 00	1604 14 46 00	1905 32 99 00	2008 50 98 13	2204 22 94 31
0303 66 19 00	1604 14 48 00	2007 99 97 32	2008 50 98 15	2204 22 94 11
0303 66 90 00	1604 16 00 00	2007 99 97 33	2008 50 98 19	2204 22 94 21
0304 31 00 00	1604 20 40 00	2007 99 97 35	2008 50 98 91	2204 22 94 61
0304 32 00 00	1604 20 50 10	2007 99 97 37	2008 50 98 93	2204 22 94 71
0304 33 00 00	1604 20 50 19	2007 99 97 38	2008 50 98 99	2204 22 94 81
0304 39 00 00	1604 20 50 30	2007 99 97 39	2008 70 61 00	2204 22 95 10
0304 49 10 00	1604 20 50 40	2007 99 97 40	2008 70 69 00	2204 22 95 20
0304 61 00 00	1604 20 50 50	2007 99 97 41	2008 70 71 00	2204 22 95 30
0304 62 00 00	1604 20 50 90	2007 99 97 42	2008 70 79 00	2204 22 96 11
0304 63 00 00	1604 20 70 00	2007 99 97 44	2008 70 92 00	2204 22 96 21
0304 69 00 00	1701 13 10 00	2007 99 97 46	2008 70 98 00	2204 22 96 31
0304 74 11 00	1701 13 10 00	2007 99 97 48	2008 97 59 00	2204 22 96 61
0304 79 90 00	1701 14 10 00	2007 99 97 52	2008 97 72 00	2204 22 96 71
0304 83 90 00	1701 14 10 00	2007 99 97 57	2008 97 74 00	2204 22 96 81
0304 88 90 00	1701 99 10 00	2007 99 97 62	2008 97 78 00	2204 22 97 10

(¹) Capitolo SA

(²) Voce SA

(³) Sottovoce SA

(⁴) Codice NC

0304 89 10 00	1702 30 50 00	2008 30 55 00	2008 97 98 00	2204 22 97 20
0304 89 90 00	1702 50 00 00	2008 30 75 00	2008 99 85 00	2204 22 97 30
0307 52 00 00	1702 90 10 00	2008 40 51 00	2008 99 91 00	2204 22 98 11
0402 10 00 00	1704 10 10 00	2008 40 59 00	2009 11 99 00	2204 22 98 21
0403 10 51 00	1704 10 90 00	2008 40 71 00	2009 71 00 00	2204 22 98 31
0403 10 53 00	1704 90 10 00	2008 40 79 00	2009 79 11 00	2204 22 98 61
0403 10 59 00	1704 90 30 00	2008 40 90 00	2009 79 19 00	2204 22 98 71
0403 10 91 00	1704 90 51 00	2008 50 61 00	2009 79 30 00	2204 22 98 81
0403 10 93 00	1704 90 55 00	2008 50 69 00	2009 79 91 00	2204 29 93 10
0403 10 99 00	1704 90 61 00	2008 50 71 00	2009 79 98 00	2204 29 93 20
0403 90 71 00	1704 90 65 00	2008 50 79 00	2009 90 49 00	2204 29 93 30
0403 90 73 00	1704 90 71 00	1905 40 00 00	2009 90 71 00	2204 29 94 21
0403 90 79 00	1704 90 75 00	1905 90 10 00	2101 11 00 00	2204 29 94 31
0403 90 91 00	1704 90 81 00	1905 90 20 00	2101 12 92 00	2204 29 94 71
0403 90 93 00	1704 90 99 00	1905 90 30 00	2101 12 98 00	2204 29 94 81
0403 90 99 00	1806 10 15 00	1905 90 45 00	2101 20 98 00	2204 29 95 10
0405 10 00 00	1806 10 20 00	1905 90 55 00	2101 30 11 00	2204 29 95 20
0405 20 10 00	1806 10 30 00	1905 90 70 00	2101 30 19 00	2204 29 95 30
0405 20 30 00	1806 10 90 00	1905 90 80 00	2101 30 91 00	2204 29 96 21
0702 00 00 00	1806 20 10 00	2001 90 30 00	2101 30 99 00	2204 29 96 31
0707 00 05 00	1806 20 30 00	2001 90 40 00	2102 10 39 00	2204 29 96 71
0707 00 05 10	1806 20 50 00	2004 90 10 00	2102 10 90 00	2204 29 96 81
0707 00 05 20	1806 20 70 00	2005 20 10 00	2102 20 11 00	2204 29 97 10
0707 00 05 90	1806 20 80 00	2005 60 00 00	2103 20 00 00	2204 29 97 20
0707 00 05 99	1806 20 95 00	2007 10 10 00	2105 00 10 00	2204 29 97 30
0709 91 00 00	1806 31 00 00	2007 91 10 00	2105 00 91 00	2204 29 98 21
0709 93 10 00	1806 32 00 00	2007 91 30 00	2105 00 99 00	2204 29 98 31
0710 40 00 00	1806 90 00 00	2007 99 10 00	2106 90 20 00	2204 29 98 71
0711 90 30 00	1901 10 00 00	2007 99 39 16	2106 90 98 00	2204 29 98 81
0805 10 22 00	1901 20 00 00	2007 99 39 17	2202 99 91 00	2204 30 92 00
0805 10 24 00	1901 90 11 00	2007 99 39 18	2202 99 95 00	2204 30 94 00
0805 10 28 00	1901 90 19 00	2007 99 39 19	2202 99 99 00	2204 30 96 00
0805 21 10 00	1901 90 99 00	2007 99 39 22	2204 21 93 19	2204 30 98 00
0805 21 90 00	1902 11 00 00	2007 99 39 24	2204 21 93 29	2205 10 10 00
0805 22 00 11	1902 19 10 00	2007 99 39 26	2204 21 93 31	2205 10 90 00
0805 22 00 19	1902 19 90 00	2007 99 39 27	2204 21 94 19	2205 90 10 00
0805 22 00 20	1902 20 91 00	2007 99 39 29	2204 21 94 29	2207 00 00 00
0805 22 00 90	1902 20 99 00	2007 99 39 30	2204 21 94 31	2208 90 91 00
0805 29 00 00	1902 30 10 00	2007 99 39 32	2204 21 94 61	2208 90 99 00
0805 50 10 00	1902 30 90 00	2007 99 39 34	2204 21 94 71	2209 00 11 00
0806 10 10 90	1902 40 10 00	2007 99 39 39	2204 21 94 81	2209 00 19 00
0809 10 00 00	1902 40 90 00	2007 99 39 40	2204 21 95 11	2209 00 91 00

---

0809 21 00 00	1903 00 00 00	2007 99 39 43	2204 21 95 21	2209 00 99 00
0809 29 00 00	1904 10 10 00	2007 99 39 44	2204 21 95 31	2905 43 00 00
0809 29 00 00	1904 10 30 00	2007 99 39 46	2204 21 96 11	2905 44 11 00
0809 30 10 00	1904 10 90 00	2007 99 39 47	2204 21 96 21	2905 44 91 00
0809 30 90 00	1904 20 10 00	2007 99 39 54	2204 21 96 31	3302 10 29 00
0809 40 05 00	1904 20 91 00	2007 99 39 56	2204 21 96 61	3809 10 10 00
0811 10 90 00	1904 20 95 00	2007 99 50 41	2204 21 96 71	3809 10 30 00
1108 20 00 00	1904 20 99 00	2007 99 50 42	2204 21 96 81	3809 10 50 00
1302 20 10 00	1904 30 00 00	2007 99 50 43	2204 21 97 11	3809 10 90 00
1302 20 90 00	1904 90 10 00	2007 99 50 45	2204 21 97 21	3824 60 11 00
1517 10 10 00	1904 90 80 00	2007 99 50 47	2204 21 97 31	3824 60 19 00
1517 90 10 00	1905 10 00 00	2007 99 50 49	2204 21 98 11	3824 60 91 00
1604 13 19 00	1905 20 10 00	2007 99 50 51	2204 21 98 21	3824 60 99 00
1604 14 21 00	1905 20 30 00	2007 99 50 52	2204 21 98 31	7603 00 00 00
1604 14 26 00	1905 20 90 00	2007 99 50 53	2204 21 98 61	
1604 14 28 00	1905 31 00 00	2007 99 50 62	2204 21 98 71	
1604 14 31 00	1905 32 05 00	2007 99 50 64	2204 21 98 81	

**Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 14, del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico fra l'Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all'APE relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

**Cumulo fra l'Unione europea e gli Stati ACP aderenti all'APE e i paesi e territori d'oltremare dell'UE a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 7, del protocollo n. 1 dell'APE UE-SADC**

(2018/C 407/07)

L'articolo 4, paragrafi 3 e 7, del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico («APE») fra l'Unione europea («l'Unione») e gli Stati aderenti all'APE della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe («SADC») (¹) disciplina il cumulo nell'Unione.

Tale cumulo consente agli esportatori nell'Unione di incorporare nei prodotti che esportano verso gli Stati della SADC aderenti all'APE materiali originari di altri paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP») aderenti all'APE o dei paesi e territori d'oltremare («PTOM»), o le lavorazioni o trasformazioni effettuate in tali paesi o territori, come se fossero originari o effettuate nell'Unione.

Affinché tale cumulo sia operativo, l'Unione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- concludere un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa con i paesi e territori interessati, a garanzia di una corretta attuazione dell'articolo 4; e
- notificare agli Stati della SADC aderenti all'APE, attraverso il segretariato dell'Unione doganale dell'Africa australe e il ministero dell'Industria e del commercio del Mozambico, i dettagli di tali accordi di cooperazione amministrativa.

L'Unione ha concluso accordi o intese di cooperazione amministrativa con i seguenti Stati ACP aderenti all'APE e PTOM:

- Caraibi: Antigua e Barbuda; Commonwealth delle Bahamas; Barbados; Belize; Commonwealth di Dominica; la Repubblica dominicana; Grenada; Repubblica cooperativistica della Guyana; Giamaica; Saint Kitts e Nevis; Santa Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Repubblica di Suriname e Repubblica di Trinidad e Tobago;
- Regione dell'Africa centrale: Repubblica del Camerun;
- Regione dell'Africa orientale e australe: Repubblica del Madagascar; Repubblica di Maurizio; Repubblica delle Seychelles e Repubblica dello Zimbabwe;
- Regione del Pacifico: Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e Repubblica di Figi;
- Regione dell'Africa occidentale: Repubblica della Costa d'Avorio;
- PTOM: Groenlandia; Nuova Caledonia e dipendenze; Polinesia francese; Terre australi e antartiche francesi; Territorio delle isole Wallis e Futuna; Collettività di Saint-Barthélemy; Collettività territoriale di Saint Pierre e Miquelon; Aruba; Bonaire; Curaçao; Saba; Sint Eustatius; Sint Marteen; Anguilla; Bermuda; Isole Cayman; Isole Falkland Georgia del sud e Sandwich australi; Montserrat; Isole Pitcairn; Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha; Territorio dell'Antartico britannico; Territorio britannico dell'Oceano indiano; Isole Turks e Caicos e Isole Vergini britanniche.

La Commissione europea informa che, sulla base di tali notifiche, l'Unione soddisfa i requisiti di cui sopra e inizierà ad applicare il cumulo di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 7, del protocollo n. 1 dell'APE UE-SADC a decorrere dal 1º ottobre 2018 con gli Stati ACP aderenti all'APE e i PTOM suelencati.

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 4, paragrafo 14, del protocollo n. 1 dell'APE UE-SADC.

---

(¹) GU L 250 del 16.9.2016, pag. 1924.

## RETTIFICHE

**Rettifica allo stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l'esercizio 2018***(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 108 del 22 marzo 2018)*

(2018/C 407/08)

Pagina 109, Capitolo 1 1, nella colonna «Stanziamenti 2018»:

*anziché:* «3 923 000»

*leggasi:* «3 239 000».

Pagina 109, alla riga «Titolo 1 — Totale», nella colonna «Stanziamenti 2018»:

*anziché:* «4 607 000»

*leggasi:* «3 923 000».

Pagina 110, alla riga «TOTALE GENERALE», nella colonna «Stanziamenti 2018»:

*anziché:* «9 900 720»

*leggasi:* «9 216 720».

---









